



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE,
IPPICHE E DELLA PESCA
Direzione generale per la promozione
della qualità agroalimentare e dell'ippica

PQAI VI

Allevatori di cavalli trottatori
Associazione Nazionale Allevatori
Cavallo Trottatore Italiano (ANACT)
Associazioni di categoria
Società di corse trotto

Oggetto: adempimenti previsti per l'iscrizione al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano dei puledri nati nell'anno 2020

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito, per brevità, Mi.P.A.A.F.) procede all'iscrizione dei puledri al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano e al rilascio del documento di identificazione (passaporto), ai sensi della vigente normativa.

Di seguito si forniscono indicazioni operative per l'iscrizione al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano dei puledri nati nell'anno 2020.

A – Adempimenti in capo all'allevatore

L'allevatore deve:

- a) essere iscritto all'Albo allevatori di cui all'art. 9 del Disciplinare del Libro genealogico del cavallo trottatore italiano di cui al D.M. n. 20249 del 29 gennaio 1999 e successive modificazioni e integrazioni. Gli allevatori che denunciano per la prima volta la nascita di un puledro devono presentare apposita domanda di iscrizione all'Albo allevatori utilizzando il modello pubblicato sul sito del Mi.P.A.A.F. (www.politicheagricole.it) nonché sul sito dell'ANACT (www.anact.it). **Detto modello potrà essere inviato, al più tardi, unitamente alla denuncia di nascita. L'allevatore dovrà indicare nel campo previsto sul modello il proprio indirizzo di posta elettronica certificata PEC (art. 5 D.L. 179/2012 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221) che sarà utilizzato dall'Amministrazione per ogni eventuale comunicazione che non comporti invio di documentazione come il passaporto.**

Si precisa che nel caso in cui si voglia importare definitivamente una fattrice il proprietario dovrà inviare la richiesta di iscrizione all'Albo allevatori contestualmente all'istanza di importazione;

- b) denunciare la nascita del puledro **entro sette giorni** dall'evento, ai sensi della normativa dell'Anagrafe degli equidi. A tale proposito si rammentano le sanzioni amministrative, che possono essere applicate dalle Autorità competenti. La nascita deve essere denunciata mediante la compilazione, in ogni sua parte, dell'apposito modello da inviare in originale all'ANACT a mezzo raccomandata oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo anactcertificati@pec.it, con l'indicazione dei dati previsti dalla normativa di riferimento. **Sull'apposito campo del modello dovrà essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata PEC. Alla denuncia di nascita deve essere allegata la quietanza di versamento dell'importo dovuto di € 96,00.**

Si precisa che non possono essere accettate denunce di nascita inviate a mezzo posta elettronica non certificata.

Nel caso in cui sulla denuncia di nascita non sia esplicitamente indicata da parte dell'allevatore l'esclusione dell'equide dalla produzione di alimenti per il consumo umano (NON DPA) sul passaporto del puledro sarà



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

registrata la destinazione finale alla produzione di alimenti per il consumo umano (DPA), ai sensi della normativa di riferimento. Si ricorda che la destinazione dell'equide come "NON DPA" è irreversibile.

Sul modello di denuncia di nascita sono previsti gli appositi campi per la segnalazione del nome da assegnare al puledro che, per i nati 2020, deve iniziare con la lettera "E".

Si rammenta che sulla denuncia di nascita non è più prevista l'applicazione della breeding card (sticker lettera B), a seguito delle modifiche apportate alle Norme Tecniche del Disciplinaire del Libro genealogico del cavallo trottatore italiano con decreto direttoriale n. 77131 del 24 ottobre 2017;

- c) **allegare alla denuncia di nascita la quietanza del versamento dell'importo dovuto di € 96,00** effettuato tramite bonifico sul conto corrente intestato al Tesoro dello Stato, IBAN IT 86L 01000 03245 348 0 17 2537 00 con indicazione della causale. **Si precisa che non potranno essere accettate quietanze con causali generiche che non indichino in modo chiaro l'anno di nascita del puledro e il nome della fattrice. Nel caso in cui si effettui un unico versamento per più di un puledro la causale dovrà contenere oltre all'anno di nascita dei puledri anche i nomi di tutte le fattrici.** Nel caso in cui il versamento sia effettuato on line, utilizzando l'home banking, nella **quietanza allegata alla denuncia di nascita** dovrà chiaramente risultare che il versamento è stato effettivamente eseguito con l'indicazione del relativo **numero definitivo** di Codice Riferimento Operazione (CRO) o di Transaction Reference Number (TRN). **Non saranno accettate quietanze nelle quali non risulti riportato il riferimento all'avvenuta esecuzione del pagamento. Si comunica che il decreto direttoriale relativo agli importi dovuti per l'istruttoria delle istanze, ha fissato l'importo onnicomprensivo di € 191,00 dovuto al Mi.P.A.A.F. nel caso in cui le denunce di nascita siano presentate successivamente al termine di 30 giorni dall'evento** (fermo restando il rispetto del termine di 7 giorni e la relativa applicazione, da parte delle Autorità competenti, delle sanzioni previste);
- d) far sottoporre il puledro ad identificazione sotto la madre, all'inserimento del microchip e al prelievo del campione biologico da parte del veterinario incaricato dal Mi.P.A.A.F. Si coglie l'occasione per ricordare che, nel caso in cui la fattrice sia sprovvista del passaporto, l'allevatore deve farne richiesta al Mi.P.A.A.F. al fine di regolarizzare la propria posizione ai sensi della normativa dell'Anagrafe degli equidi. **In assenza del passaporto della fattrice, il puledro non potrà essere identificato;**
- e) far trovare la fattrice e il relativo puledro, già incapezziati e puliti, in un box idoneo, possibilmente ubicato al coperto, all'interno di una scuderia o di un capannone dotato di adeguata illuminazione, esibire obbligatoriamente la documentazione identificativa (passaporto) della fattrice, prevedere la presenza del personale necessario alle operazioni di contenimento della fattrice e del puledro. Dette operazioni possono riguardare, a seconda dei casi, l'allevatore o il detentore.

Al fine di evitare ritardi e/o disorganizzazione nell'effettuazione della visita identificativa, è onere dell'allevatore o del detentore contattare il veterinario il cui nominativo è riportato nell'elenco dei veterinari competenti per territorio nominati con decreto direttoriale del Mi.P.A.A.F. pubblicato sul sito e pubblicizzato anche a cura dell'ANACT. **Si avvisa che, nel caso in cui la mancata visita sia dipesa dall'allevatore o dal detentore, la spesa relativa alla successiva visita di identificazione da parte del veterinario sarà a carico, a seconda dei casi, dell'uno o dell'altro soggetto. Ciò poiché si renderà necessario uno specifico incarico al veterinario per l'effettuazione della visita (al di fuori delle visite disposte all'interno del controllo produzione) e, quindi, dovrà essere versato un ulteriore importo di € 96,00 in aggiunta alla somma già versata per la richiesta di iscrizione del puledro.**

I puledri devono essere identificati entro il 31 dicembre dell'anno di nascita; nel caso in cui a causa dell'allevatore l'identificazione avvenga dal 1° novembre al 31 dicembre dell'anno di nascita è possibile procedere nell'istruttoria solo previo versamento dell'importo dovuto di € 191,00 onnicomprensivo.

Si ribadisce che l'iscrizione del puledro al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano e la relativa emissione del passaporto non possono avvenire se il puledro non è stato identificato, è privo di microchip, non è stata completata la documentazione prevista e non è stata comunicata dal laboratorio incaricato la diagnosi del DNA che accerti la corretta genealogia;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

- f) fermo restando che l'originale del certificato di intervento fecondativo (C.I.F.) può essere già allegato alla denuncia di nascita unitamente alla dichiarazione prevista da quest'anno, si richiama l'allevatore al rispetto del termine del 31 ottobre dell'anno di nascita del puledro per l'invio di detto documento, rilasciato dal gestore della stazione di fecondazione o dal veterinario responsabile dell'intervento fecondativo, senza l'applicazione di sanzioni. **Si fa presente che da quest'anno l'allevatore può inviare il C.I.F. anche a mezzo posta elettronica certificata (PEC), unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al modello che si allega alla presente circolare. Si precisa che l'Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di chiedere all'allevatore, successivamente e in ogni momento, di inviare l'originale di detto documento. Si rammenta altresì che, a seguito delle modifiche apportate alle Norme Tecniche del Disciplinare del Libro genealogico del cavallo trottatore italiano con decreto direttoriale n. 77131 del 24 ottobre 2017, sul C.I.F. non è più prevista l'applicazione della breeding card (sticker lettera A).**

B – Iscrizione dei puledri nel Libro genealogico del cavallo trottatore italiano

Il Mi.P.A.A.F. provvede all'iscrizione del puledro al Libro genealogico e all'emissione del passaporto solo a seguito dell'invio entro i termini previsti di tutta la documentazione necessaria e dell'accertamento della genealogia del puledro mediante diagnosi del DNA.

Al riguardo si fa presente che:

- a) se il certificato di intervento fecondativo (C.I.F.) viene inviato dal 1° novembre al 31 dicembre dell'anno di nascita, l'allevatore, oltre a porre in essere gli adempimenti sopra elencati, dovrà versare al Mi.P.A.A.F. **entro il termine del 31 dicembre l'importo di € 306,00** per il ritardo. Non è consentita, comunque, l'iscrizione al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano dei puledri per i quali non sia stata effettuata la visita identificativa entro il 31 dicembre dell'anno di nascita e non sia stata successivamente emessa la diagnosi del DNA che abbia accertato la corretta genealogia;
- b) non potranno essere iscritti al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano i puledri per i quali i relativi genitori siano deceduti senza il deposito del DNA ovvero nel caso in cui agli stessi, se non tipizzati, non possa essere effettuato il prelievo del campione biologico perché non reperibili e, comunque, in tutti i casi in cui manchi il DNA anche di uno solo dei genitori;
- c) nel caso in cui il laboratorio incaricato comunichi l'incompatibilità con uno o con entrambi i genitori dichiarati dall'allevatore nella denuncia di nascita ed indicati sul C.I.F., su richiesta dell'allevatore si può procedere ad un nuovo prelievo di campione biologico e/o al confronto del genotipo del puledro con il DNA di differenti riproduttori. Al fine dell'esecuzione delle analisi di cui sopra è previsto il versamento dei seguenti importi:
- **€ 213,00** per la ripetizione del prelievo del campione biologico al puledro. Si precisa che qualora dall'esito della prima diagnosi del DNA si sospetti uno scambio di due puledri appartenenti allo stesso allevatore, poiché invertendo le genealogie i puledri risultano compatibili, sarà sufficiente sottoporre solo uno dei due puledri ad un nuovo prelievo;
 - **€ 96,00** per eseguire il confronto con il DNA di uno o di due differenti riproduttori indicati dall'allevatore;
 - **ulteriori € 96,00** per ciascuno dei confronti successivi eventualmente richiesti dall'allevatore;
- d) nel caso in cui non sia stato possibile determinare la genealogia del puledro, il Mi.P.A.A.F. restituirà il C.I.F. al proprietario a seguito di apposita richiesta, laddove già consegnato. Il proprietario potrà rivolgersi alla competente APA/ARA per l'iscrizione all'Anagrafe degli equidi ed il rilascio del relativo passaporto.

C – Iscrizione tardiva dei puledri nel Libro genealogico del cavallo trottatore

Ai sensi della normativa vigente, l'iscrizione tardiva del puledro dopo il 31 dicembre dell'anno di nascita è possibile sulla base di apposita formale richiesta dell'allevatore previo invio del C.I.F. **non oltre il 31 agosto dell'anno successivo a quello di nascita, con applicazione della prevista sanzione amministrativa di € 1.070,00.**



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Non è comunque consentita l'iscrizione tardiva al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano dei puledri per i quali non sia stata effettuata la visita identificativa entro il 31 dicembre dell'anno di nascita e non sia stata già emessa una diagnosi del DNA che abbia accertato la corretta genealogia.

D – Puledri nati all'estero

I puledri nati all'estero da fattrici estere, da importare definitivamente poiché iscrivibili al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano ai sensi delle Norme Tecniche del Disciplinare del Libro genealogico, devono entrare in Italia al seguito della madre entro il 31 dicembre dell'anno di nascita, per consentire i controlli di cui sopra. L'art. 7, comma 2° delle Norme Tecniche del Disciplinare del Libro genealogico del cavallo trottatore italiano, come modificato con D.M. 77131 del 24 ottobre 2017 prevede che “...omissis...*le fattrici possono essere importate definitivamente per essere iscritte al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano anche se gravide e con al seguito l'ultimo loro prodotto purché siano state acquistate prima della nascita del foal al seguito*”. Per la verifica della decorrenza della titolarità della fattrice è necessario allegare, alla documentazione per l'importazione definitiva, lo storico dei passaggi di proprietà estratto dalla banca dati ufficiale del Paese estero di origine o di provenienza, titolare del Libro genealogico ufficialmente riconosciuto. Nel caso di fattrici extra UE la documentazione di cui sopra deve essere già allegata al modello di “Valutazione in ordine ai requisiti...”. Si precisa, inoltre, che i puledri “...omissis...*potranno essere iscritti al libro genealogico del cavallo Trottatore italiano purché non già iscritti ad altro libro genealogico e siano figli di stalloni che al 31 dicembre dell'anno precedente l'inseminazione erano già in possesso del requisito previsto all'art. 2 delle presenti Norme Tecniche*”.

Nel caso in cui entrino in Italia nel periodo 1° novembre – 31 dicembre, l'allevatore dovrà pagare comunque oltre alla tassa di € 306,00 per deposito tardivo della documentazione anche il diritto di segreteria di € 191,00 previsto per l'identificazione, l'inserimento del microchip e il prelievo del campione biologico per l'esame del DNA.

Per il puledro già nato importato al seguito della fattrice, qualora l'effettiva importazione definitiva avvenga oltre il 31 ottobre ma entro 31 dicembre del medesimo anno, è prevista una proroga del termine entro cui deve essere effettuata l'identificazione del puledro che, quindi, può avvenire entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di nascita del puledro di cui trattasi, previa conclusione entro il 31 dicembre dell'istruttoria della definitiva importazione della fattrice.

Come precisato al paragrafo A, lett. a) **in caso di importazione definitiva di una fattrice è necessario che il proprietario importatore sia iscritto all'Albo allevatori** di cui all'art. 9 del Disciplinare del Libro genealogico del cavallo trottatore italiano di cui al D.M. n. 20249 del 29 gennaio 1999 e successive modificazioni e integrazioni. **Il proprietario pertanto, laddove non già iscritto, deve inviare la richiesta di iscrizione all'Albo allevatori contestualmente a quella di importazione definitiva.**

E – Registrazione dei passaggi di proprietà

Si richiama all'osservanza dei termini e degli adempimenti previsti per la registrazione dei passaggi di proprietà riguardanti tutti i cavalli e, **in particolare in questa sede, le fattrici**. In ogni caso non possono essere registrati passaggi di proprietà con date antecedenti a qualsiasi evento, avvenuto e/o registrato a sistema e/o comunicato al Mi.P.A.A.F. (es. nascite, decessi, ecc.).

Nel caso in cui la documentazione presentata per la registrazione della cessione sia incompleta, la titolarità della fattrice decorre dalla data di regolarizzazione e, quindi, di perfezionamento della relativa pratica. Il puledro sarà registrato al titolo del proprietario della fattrice risultante tale nella banca dati del Mi.P.A.A.F. al momento della nascita. Conseguentemente la qualifica di allevatore del puledro, fermo restando l'adempimento di tutto quanto sopra descritto, sarà attribuita al soggetto risultante nella banca dati del Mi.P.A.A.F. proprietario della fattrice al momento della nascita del puledro.

Non è ammessa, pertanto, alcuna retrodatazione dei passaggi di proprietà.

Si precisa che in caso di iscrizione alla lista pagamenti insoddisfatti non è possibile cedere la proprietà dei cavalli fino alla cancellazione dalla lista medesima. L'eventuale presentazione di un passaggio di proprietà di una fattrice, in corso di iscrizione del proprietario alla lista pagamenti insoddisfatti, non rende possibile la



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

registrazione in banca dati del passaggio di proprietà. **In caso di successiva cancellazione dalla lista la decorrenza della titolarità della fattrice a favore del nuovo acquirente potrà decorrere solo dalla data di cancellazione da detta lista del proprietario precedentemente iscritto. Non può, pertanto, prodursi alcun effetto retroattivo relativo alla decorrenza della proprietà del puledro e alla relativa qualifica di allevatore.** Anche in questo caso il puledro sarà registrato al titolo del proprietario della fattrice risultante tale nella banca dati del Mi.P.A.A.F. al momento della nascita.

Come già precisato con il comunicato prot. 79522 del 3 novembre 2017, si fa presente che **in caso di embryo-transfer non è più necessario che la fattrice ricevente appartenga allo stesso proprietario della donatrice.**

Si ricorda, inoltre, che la mancata registrazione del passaggio di proprietà di un equide può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa di riferimento e fa permanere in capo al proprietario risultante agli atti del Mi.P.A.A.F., nonché in capo all'effettivo possessore dell'equide, la responsabilità del cavallo a fini amministrativi, fiscali e penali.

F – Emissione del passaporto

Al termine dell'istruttoria il Mi.P.A.A.F. procede all'iscrizione del puledro al Libro genealogico del cavallo trotatore italiano con attribuzione dell'UELN e all'emissione del passaporto.

L'allevatore deve verificare la correttezza dei dati riportati sul passaporto; il Decreto direttoriale relativo agli importi dovuti ha fissato in € 64,00 la cifra da versare nel caso in cui le eventuali difformità (nome cavallo, sesso, data di nascita, dati segnaletici, allevatore, ecc.) siano comunicate oltre 40 giorni dal ricevimento del documento di cui trattasi.

G – Regole generali

Ad ogni buon fine si rammenta che il decreto citato al punto "F" prevede, altresì, il versamento di € 350,00 in caso di *"Rettifiche indotte da dichiarazioni, degli operatori del settore, erronee o da omissioni che determinano ulteriori attività istruttorie con eventuali interventi a sistema"*.

Il Direttore Generale
Francesco Saverio Abate
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)